SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2007.

Utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già assegnate alla regione Campania sulla base delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 e n. 3505 del 9 marzo 2006. (Ordinanza n. 3611).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2005 e sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una più proficua gestione delle risorse assegnate alle regioni e province autonome;

Vista la medesima ordinanza n. 3505/2006 con la quale in particolare è destinato alla regione Campania la complessiva somma di euro 11.111.538,97;

Vista la nota del 9 marzo 2007 del dirigente del settore programmazione interventi di protezione civile sul territorio della Giunta regionale della Campania, con la quale si richiede di inserire gli edifici scolastici nel piano degli interventi di miglioramento e/o adeguamento per gli edifici pubblici strategici ai sensi dell'OPCM 3362/2004 e si riconferma l'impegno della regione a garantire il necessario cofinanziamento;

Considerato che la predetta richiesta scaturisce dagli esiti dalle verifiche già eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004, che hanno evidenziato una condizione di elevato rischio per un certo numero di edifici scolastici e la conseguente urgenza di operare interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico;

Considerato che i predetti edifici scolastici non sono stati inseriti nei piani di cui all'art. 80, comma 21 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, e quindi non potranno fruire dei relativi fondi per la messa in sicurezza;

Dispone:

In relazione agli esiti delle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/04 e n. 3505/06 sugli edifici scolastici del territorio della regione Campania, per gli interventi di miglioramento e/o adeguamento delle stesse riportati nella citata nota prot. 2007.0227039 del 9 marzo 2007 è autorizzato il ricorso alle risorse finanziarie di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nell'ambito delle quota già assegnata alla stessa regione sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 in data 9 marzo 2006, fermo restando l'impegno al cofinanziamento già garantito dalla regione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2007

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

07A08253

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 settembre 2007.

Abolizione dei limiti quantitativi di cui al decreto 30 giugno 2005 per le sigarette introdotte da soggetti provenienti dalla Slovenia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, contenente armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati ed in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione;

Vista la direttiva 69/169/CEE come modificata dalla direttiva 94/4/CEE, del 14 febbraio 1994 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1996 contenente il regolamento recante le norme per l'esenzione dei diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori;

Visto l'atto di adesione della Slovenia al Trattato dell'Unione europea, ratificato dall'Italia con legge 24 dicembre 2003, n. 380;

Visto, in particolare, l'art. 24 del suddetto atto di adesione nella parte in cui stabilisce che «gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV dell'atto stesso si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati»;

Considerato che l'allegato XIII, punto 6 fiscalità prevede sino al 31 dicembre 2007, un'apposita deroga per la Slovenia relativamente all'applicazione dell'accisa minima globale di 64 euro sul prezzo di vendita al minuto per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta;

Atteso che al secondo capoverso del suddetto punto 6 viene altresì previsto che gli Stati membri, previa informazione della Commissione, possono per tutto il periodo di tale deroga mantenere sui quantitativi di sigarette da introdurre dalla Slovenia nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate alle importazioni dai Paesi terzi;

Considerato che lo Stato italiano ha ritenuto di avvalersi della suddetta facoltà, in considerazione della necessità di non danneggiare pesantemente gli esercenti che confinano con il territorio della Slovenia nel graduale processo di armonizzazione della tassazione delle sigarette;

Visto il decreto direttoriale 2005/32151 del 30 giugno 2005 con il quale lo Stato italiano ha applicato per le sigarette introdotte nel proprio territorio, in esenzione d'imposta, dai soggetti provenienti dalla Slovenia il limite quantitativo di 200 pezzi;

Vista la nota del 31 luglio 2007 con la quale la Commissione europea ha comunicato che lo Stato della Slovenia ha adeguato l'accisa minima globale all'importo di 64 euro fissato dalla normativa comunitaria per il prezzo di vendita al minuto delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta e che pertanto non sussistono più ragioni giustificative per l'applicazione nei confronti della Slovenia dei limiti quantitativi di cui al succitato decreto direttoriale 32151 del 30 giugno 2005;

Determina:

I soggetti provenienti dalla Slovenia possono introdurre nel territorio italiano, in esenzione d'imposta, sigarette destinate al consumo personale nel limite di 800 pezzi, così come previsto dall'art. 11 del decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993.

Roma, 13 settembre 2007

Il direttore generale: TINO

07A08254

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2007.

Norme per l'attuazione della direttiva 2007/26/CE, che modifica la direttiva 2004/6/CE per prorogarne il periodo di applicazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare di attuazione della direttiva 2001/15/CE e le deroghe introdotte per alcune sostanze dal decreto legislativo 9 novembre 2005, n. 242 di attuazione della direttiva 2004/6/CE;

Vista la direttiva 2007/26/CE che modifica la direttiva 2004/6/CE per prorogarne il periodo di applicazione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 recante «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare»;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente le «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, alinea, del decreto legislativo 9 novembre 2005, n. 242, le parole «fino 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 148

07A08196

DECRETO 31 luglio 2007.

Norme per l'attuazione della direttiva 2007/29/CE, che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l'etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministero della sanità 7 ottobre 1998, n. 519 «Regolamento recante norme concernenti l'attuazione della direttiva 96/8/CE della Commissione del 26 febbraio 1996 sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso»;

Vista la direttiva 2007/29/CE che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l'etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 recante «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare»;

Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, e, in particolare, l'art. 13, comma 1, lettera *c)*;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente le «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 4, del decreto del Ministro della sanità 7 ottobre 1998, n. 519, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente decreto non contengono alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all'impiego.».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 150

07A08197

DECRETO 31 luglio 2007.

Norme per l'attuazione della direttiva 2006/37/CE, che modifica l'allegato II della direttiva 2002/46/CE per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 recante «Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari»;

Vista la direttiva 2006/37/CE della Commissione del 30 marzo 2006 che modifica l'allegato II della direttiva 2002/46/CE per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente le «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato II del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 151

ALLEGATO

L'allegato II del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 è modificato come segue.

1) Al punto «A. Vitamine»:

a) la voce «10. ACIDO FOLICO» è sostituita da «10. FOLATO»;

b) alla voce «10. FOLATO» è aggiunta la riga seguente:

«b) L-metilfolato di calcio»;

2) Al punto «B. Minerali» è inserita la riga seguente prima del carbonato rameico: «ferro bisglicinato».

07A08198

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 settembre 2007.

Modifica della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto dirigenziale 5 dicembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ MILITARE

Visto il decreto 4 aprile 2000, n. 114, concernente «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare», adottato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare», allegata al decreto in parola;

Viste le conclusioni della «Commissione scientifica per lo studio della compatibilità dell'enzimopatia da deficit di G6PD con lo svolgimento del servizio militare», istituita con decreto del Ministro della difesa in data 8 marzo 2007;

Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2007, con il quale è stata approvata la «Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»;

Considerata la necessità di aggiornare i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e di armonizzare le indicazioni diagnostiche con quelle corrispondenti previste dal decreto 5 dicembre 2005 del direttore generale della Sanità militare, concernente la «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare», allegata al decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, citato nelle premesse, dopo la voce n. 22, sono aggiunte le seguenti nuove voci:

22-*bis*	I soggetti con attività G6PD >=30% se maschi e >=70% se femmine.	2 AV
22-*ter*	I soggetti con attività G6PD <30% se maschi e <70% se femmine.	3 - 4 AV - EI

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2007

Il direttore generale: MARTINES

07A08255

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 luglio 2007.

Programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente il Fondo unico per gli incentivi alle imprese;

Visto l'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate e le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese assegnati alla legge n. 488 del 1992 e agli strumenti della programmazione negoziata, possono essere diversamente allocati dal CIPE;

Visto l'art. 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico, conferendo la somma di 1.020 milioni di euro per il triennio 2007-2009, nonché le risorse assegnate ai citati Fondi di cui all'art. 52 della legge n. 448 del 1998 e di cui all'art. 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002, che sono contestualmente soppressi;

Considerato che le disponibilità complessive del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 per gli interventi sono le seguenti:

Fondo competitività e sviluppo	2007	2008	2009	Capitolo di bilancio
Stanziamento legge n. 296 del 2006 - Finanziaria 2007	300.000.000	360.000.000	360.000.000	7445
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo - art. 16, legge n. 266 del 1997	30.000.000	40.000.000	40.000.000	7420
Interventi per l'aeronautica e l'industria aerospaziale e duale - legge n. 808 del 1985 e relativi rifinanziamenti, e art. 1, lettere *a)* e *b)* ed art. 2, legge n. 140 del 1999	537.143.063	431.269.399		7420
Interventi di reindustrializzazione e promozione industriale nelle aree di crisi - art. 11, legge n. 80 del 2005	51.000.000	39.000.000		7420
Interventi di reindustrializzazione e promozione industriale nei comuni di Arese, Rho ecc. - art. 1, comma 268, legge n. 311 del 2004	43.200.000			7420
Programmazione negoziata - contratti di programma	135.000.000			7445
TOTALE . . .	1.096.343.063	870.269.399	400.000.000	

Considerato inoltre che anche le disponibilità di 92.000.000 di euro, accertate con decreto ministeriale 20 febbraio 2006 e giacenti in tesoreria come rinvenienze attive della programmazione comunitaria, debbono confluire nel Fondo per la competitività e lo sviluppo;

Considerato altresì che, in base a quanto disposto dai commi 841 e 842 del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006, la dotazione del Fondo, che ammonta complessivamente, per il triennio 2007-2009, a euro 2.458.612.462, è destinata al finanziamento dei progetti di innovazione industriale, nonché alla continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente;

Considerato infine che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita, in applicazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, alle regioni, ma che detto conferimento non ha ancora interessato le regioni Sicilia e Valle d'Aosta che non hanno adeguato i loro statuti;

Preso atto che nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è stato istituito l'apposito capitolo di bilancio n. 7445, denominato «Fondo per la competitività e sviluppo»;

Ritenuto necessario provvedere alla programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo, in base a quanto disposto dallo stesso citato comma 841 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e secondo le richiamate disposizioni di cui all'art. 52 della legge n. 448 del 1998 e all'art. 60 della legge n. 289 del 2002;

Tenuto conto di quanto previsto dal comma 758 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006;

Visto il parere favorevole della X Commissione parlamentare del Senato della Repubblica, espresso nella seduta del 20 giugno 2007;

Visto il parere favorevole della X Commissione parlamentare della Camera dei deputati, espresso nella seduta del 20 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo, al finanziamento dei progetti di innovazione industriale, per il triennio 2007-2009, è assegnata la somma di 990.000.000 euro.

2. Alla continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente, per il triennio 2007-2009, è assegnata la somma di euro 1.468.612.462.

3. La ripartizione delle risorse in relazione agli interventi, tenuto conto dei vincoli di destinazione di cui alle premesse, è riportata nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per la competitività e lo sviluppo per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi, dovute ad intervenute nuove esigenze, si procederà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 3.

1. Qualora, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nel corso dell'anno 2007, non venga completato il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, i fondi di competenza di dette regioni, che saranno assegnati al Ministero, verranno utilizzati per la concessione, nelle medesime regioni, delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 334

ALLEGATO
al decreto ministeriale 11 luglio 2007

PROGRAMMAZIONE FONDO COMPETITIVITÀ E SVILUPPO

Interventi	2007	2008	2009
Finanziamento dei progetti di innovazione industriale - art. 1, comma 841 3 seg., legge n. 289 del 2006	270.000.000	360.000.000	360.000.000
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo - art. 16, legge n. 266 del 1997	30.000.000	40.000.000	40.000.000
Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale - legge n. 808 del 1985 e relativi rifinanziamenti, e art. 1, lettere *a)* e *b)* e art. 2, legge n. 140 del 1999	537.143.063	431.269.399	
Interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale nelle aree di crisi - art. 11, comma 9, legge n. 80 del 2005	51.000.000	39.000.000	
Interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale nei comuni di Arese, Rho ecc. - art. 1, comma 268, legge n. 311 del 2004	43.200.000		
Programmazione negoziata: contratti di programma	135.000.000		
Interventi del fondo rotativo speciale per l'innovazione tecnologica - legge n. 46 del 1982	60.000.000		
Interventi di cui all'art. 6 della legge n. 237 del 1993	42.000.000		
Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale - art. 14, legge n. 266 del 1997	20.000.000		
TOTALE . . .	1.188.343.063	870.269.399	400.000.000

07A08161

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DIRETTIVA 30 luglio 2007.

Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21.4 del regolamento concentrazioni (regolamento CE n. 139/2004);

Considerato che le modificazioni soggettive del concessionario autostradale sono soggette al potere di autorizzazione dell'autorità nazionale, come anche di recente ribadito dal Consiglio di Stato nel parere reso dalla Seconda sezione in data 22 giugno 2006, n. 2719/2006;

Considerato che la modificazione soggettiva del concessionario può discendere da operazioni concentrazione di rilevanza comunitaria;

Considerato che la competenza all'autorizzazione delle operazioni di concentrazioni suddette spetta alla Commissione dell'Unione europea, a norma del regolamento CE n. 139/2004;

Considerato che in detta eventualità il predetto potere nazionale di autorizzazione non deve interferire con la competenza comunitaria in materia di concentrazioni tra imprese;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di adottare una direttiva per l'esercizio del potere nazionale di autorizzazione in coerenza col procedimento comunitario di competenza della Commissione dell'Unione europea;

ADOTTA

la seguente direttiva:

1. *Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione.*

La presente direttiva descrive, con riferimento alle concentrazioni di rilevanza comunitaria, gli interessi pubblici che saranno tenuti in considerazione nel rilascio dell'autorizzazione nazionale prevista in caso di mutamenti riguardanti il concessionario di autostrade.

Da un lato, infatti, sussiste — ed è indiscussa dallo Stato italiano — la competenza esclusiva della Commissione europea a decidere sulle concentrazioni disciplinate dal regolamento predetto.

Dall'altro sussiste — ed è indiscusso da parte della Commissione europea — il potere del concedente di autostrada, di autorizzare i cambiamenti soggettivi del concessionario a tutela degli interessi pubblici che la concessione persegue nell'ordinamento italiano. Si tratta di un potere che il concedente, in quanto creditore della prestazione del concessionario a favore del pubblico, vanta a tutela del proprio credito e che si affianca, sempre nell'ordinamento nazionale, ai normali diritti del creditore come soggetto privato.

Allo scopo di evitare che la verifica di detti interessi pubblici, collegati alla concessione, interferisca con la competenza esclusiva della Commissione europea in materia di concentrazioni comunitarie, è opportuno che detti interessi pubblici siano, unitamente ai criteri che saranno utilizzati per la loro valutazione, predefiniti e conoscibili dai soggetti interessati. È, altresì, opportuno che sia stabilito il tempo di durata del procedimento interno previsto a tali fini in modo che lo stesso sia sincronizzato col procedimento di competenza della Commissione dell'Unione europea.

Va, comunque, in premessa sottolineato che il procedimento di autorizzazione del mutamento soggettivo

del concessionario autostradale da parte del concedente non ha finalità di verifica della concentrazione in funzione di legislazione antitrust, come dimostrato dalla natura del procedimento stesso e dall'autorità che lo effettua.

Il procedimento ha, al contrario, lo scopo di assicurare che gli eventi che riguardano il concessionario in nessun caso comportino il pregiudizio dell'interesse pubblico alla gestione dell'autostrada in piena sicurezza per gli utenti e con l'effettuazione dei necessari investimenti di mantenimento e sviluppo della rete autostradale in relazione al mutamento delle esigenze del traffico.

Proprio perché questo è l'obiettivo del procedimento interno di autorizzazione, il concessionario ha a disposizione tutti i rimedi di diritto interno e comunitario per tutelare il proprio legittimo interesse nei confronti del potere autorizzatorio delle autorità nazionali o della loro eventuale inerzia sulla domanda di autorizzazione, senza che il ricorso ai predetti rimedi giurisdizionali costituisca causa di rifiuto dell'autorizzazione.

2. *L'interesse pubblico alla base delle concessioni nel settore autostradale.*

L'interesse pubblico che il concedente tutela con la concessione — in aderenza al principio di proporzionalità, richiamato per le concessioni dalla comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2000/C121/02 del 29 aprile 2000 (in particolare paragrafo 3.1.3) — è la gestione dell'autostrada in modo da garantire I) la qualità del servizio, con II) investimenti adeguati, per una III) durata commisurata al ritorno degli investimenti effettuati e con IV) tariffe parametrate all'entità degli investimenti effettivamente realizzati.

In via generale, l'interesse pubblico che giustifica la sottrazione dell'infrastruttura all'uso generalizzato — così come la concessione di un diritto esclusivo del concessionario al suo sfruttamento, con esclusione di altri concorrenti, esistenti o potenziali — sta nella tempestiva realizzazione o adeguamento dell'infrastruttura oggetto della concessione; nel suo mantenimento in piene condizioni di efficienza e sicurezza; nell'equilibrio economico e finanziario della concessione; nel collegamento tra esazione delle tariffe dagli utenti e realizzazione degli investimenti ai quali le tariffe sono commisurate; nella riconsegna dell'infrastruttura al concedente in buono stato alla scadenza del periodo di concessione.

3. *I criteri di valutazione dell'interesse pubblico in caso di mutamento soggettivo del concessionario autostradale.*

3.1. Al fine di assicurare che il mutamento soggettivo riguardante il concessionario non porti pregiudizio alla tutela del servizio pubblico a base della concessione, la procedura di autorizzazione di cui alla presente direttiva riguarderà: I) l'impegno del soggetto subentrante a rispettare tutti gli obblighi assunti dal concessionario uscente, ivi inclusi gli investimenti, previsti dai piani finanziari già approvati, ma rimasti inadempiuti; II) la verifica di affidabilità, di capacità e di adeguatezza tecnico-organizzativa, finanziaria e patrimoniale del concessionario, anche dopo l'operazione, non inferiore a quella del precedente concessionario.

In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione medesima non sarà condizionato da richieste che aggravino la posizione del soggetto subentrante rispetto a quanto discende dal rispetto degli obblighi della concessione, nei quali il subentrante succede. Allo stesso modo, il nuovo concessionario non avrà una posizione migliore di quella del suo dante causa.

Una precisazione al riguardo va fatta con riferimento alla «convenzione unica» introdotta dalla recente normativa regolatoria. Il rilascio dell'autorizzazione non sarà condizionato alla previa sottoscrizione della convenzione unica, con anticipazione rispetto ai termini ordinari previsti dalla vigente legislazione per la generalità dei casi.

La sottoscrizione della convenzione unica sarà richiesta al «nuovo» concessionario alle scadenze, ordinariamente e in via generale, fissate dalla legge italiana, salvo naturalmente che il vecchio concessionario non abbia già sottoscritto la convenzione unica, nella quale il nuovo concessionario, in questo caso, succede secondo il richiamato principio.

3.2. Dalla ricognizione degli impegni e obblighi assunti in passato, possono emergere inadempimenti accertati al momento della richiesta di autorizzazione.

A tale riguardo, fermi restando i rimedi già previsti dall'ordinamento nei confronti del concessionario uscente (*inadimplenti non est adimplendum*), la prova di un aggravamento materiale, che la modifica soggettiva del concessionario comporta nell'ottenere il rispetto degli impegni assunti, può giustificare — nel quadro del procedimento di autorizzazione — la richiesta di una misura idonea a prevenire l'inadempimento definitivo.

Una tale misura preventiva può essere realizzata con una serie di mezzi giuridici, quali la creazione di un fondo, una fideiussione o altra misura analoga.

L'entità di queste misure, nel caso di mutamento soggettivo del concessionario, non potrà comportare richieste che aggravino la posizione del soggetto subentrante (si veda il punto 3.1). Essa sarà determinata in misura proporzionata, secondo il relativo principio comunitario richiamato al paragrafo 2, al grado di aggravamento che la modifica soggettiva del concessionario comporta nell'ottenere il rispetto degli impegni assunti.

4. *Il procedimento e il termine di completamento.*

Il procedimento di autorizzazione del concedente si conclude, a norma di legge, con un provvedimento positivo o negativo, entro novanta giorni, salvi i casi di documentazione incompleta e da regolarizzare. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente direttiva il Ministro delle infrastrutture, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le misure organizzative idonee a definire le informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità necessari per la valutazione di domande di autorizzazione di modificazione soggettiva di concessionario autostradale.

Contro il provvedimento sfavorevole, l'interessato ha diritto di rivolgersi al giudice, per far valere i tradizionali vizi di legittimità dell'atto amministrativo: violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.

La sussistenza di eventuali ragioni di pubblico interesse, che — a norma dei paragrafi che precedono e sulla base dei criteri sopra richiamati — precludono l'operazione nei termini prospettati o ne richiedono la subordinazione a prescrizioni, sarà comunicata, entro

il termine di conclusione del procedimento, al soggetto interessato e alla Commissione dell'Unione europea nei casi in cui sussiste la competenza di quest'ultima.

Il provvedimento negativo o quello contenente prescrizioni non saranno definitivamente adottati prima della scadenza del termine entro cui la Commissione è tenuta ad assumere la determinazione di sua competenza ai sensi dell'art. 21.4 del regolamento.

Il provvedimento finale sulla domanda di autorizzazione si conformerà alla decisione della Commissione sulla concentrazione e sulle sue modalità, salvi i rimedi previsti dall'ordinamento comunitario nei confronti della determinazione della Commissione medesima.

5. *Efficacia della direttiva e pubblicità.*

La presente direttiva è rivolta ad esplicitare i criteri di esercizio del potere autorizzatorio sulle domande presentate in data successiva alla pubblicazione della presente direttiva. Si intende, con ciò, rendere pubblico, in spirito di leale cooperazione con la Commissione europea e nel pieno rispetto del diritto comunitario, il quadro di regole e di rapporti tra procedimento comunitario e procedimento nazionale, che — pure se aventi diverso scopo — possono interferire in una stessa operazione.

La presente direttiva, quindi, non ha effetto con riferimento a domande in precedenza presentate né vale a qualificare, anche solo implicitamente, come non conforme al «regolamento concentrazioni» i procedimenti relativi ad operazioni pregresse; a maggior ragione non implica alcuna rinuncia alle difese nei giudizi eventualmente promossi relativamente a detti procedimenti.

La presente direttiva sarà sottoposta al controllo della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A08306

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 2007.

Approvazione del Piano di comunicazione per l'anno 2007, per l'organizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione finalizzate a promuovere una corretta immagine del settore della pesca e dell'acquacoltura ed a far conoscere le caratteristiche e le qualità nutrizionali dei prodotti ittici nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 7 luglio 2000, n. 150, recante «disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica Frattini del 7 febbraio 2002, recante disposizioni «sulle attività di comunicazione delle Pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» che, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, prevede la realizzazione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000, n. 150 e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale e alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto il programma triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009 approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il 3 agosto 2007, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale»;

Visto il piano di comunicazione istituzionale predisposto per l'anno 2007, per la realizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione finalizzate a promuovere una corretta immagine del settore della pesca e dell'acquacoltura ed a far conoscere le caratteristiche e le qualità nutrizionali dei prodotti ittici nazionali;

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il Piano di comunicazione per l'anno 2007, allegato al presente provvedimento, per l'organizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione finalizzate a promuovere una corretta immagine del settore della pesca e dell'acquacoltura ed a far conoscere le caratteristiche e le qualità nutrizionali dei prodotti ittici nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2007

Il direttore generale: ABATE

PIANO DI COMUNICAZIONE PESCA E ACQUACOLTURA
ANNO 2007

1 - PREMESSA.

Le attività di comunicazione previste per l'anno 2007 avranno il compito di accompagnare il settore della pesca italiano nel suo percorso di adattamento al contesto che si è delineato negli ultimi anni, caratterizzato da una sempre maggiore influenza della normativa e degli indirizzi comunitari ed internazionali, nonché dello sviluppo delle attività di pesca praticate nel Mediterraneo.

Non è possibile, inoltre, sottovalutare l'influenza dei problemi ambientali, la cui dimensione impone a tutti i soggetti coinvolti, mondo della pesca incluso, una forte assunzione di responsabilità verso la salvaguardia di delicati ecosistemi marini e fluviali.

Al di là delle nuove iniziative che verranno assunte, la continuità rispetto alcune linee di pianificazione tracciate negli scorsi anni sarà assicurata attraverso la prosecuzione ed il rafforzamento di quelle azioni che hanno avuto il miglior esito e che sono risultate funzionali alle strategie dell'Amministrazione e del settore nella sua globalità.

In ogni caso, la strategia e le azioni di comunicazione previste saranno realizzate in maniera autonoma ma coordinata, evitando di rimandare la loro attuazione ad un'unica grande campagna, che presenti come elementi principali messaggi prettamente pubblicitari sui media stampa e televisivi.

2 - STRATEGIA E FINALITÀ.

Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale, previste per l'anno 2007, dovranno essere in linea con gli indirizzi strategici individuati nel Piano nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009 e porsi come strumento operativo adeguato agli sviluppi prevedibili nell'immediato futuro per il settore della pesca italiana, europea e mediterranea.

Conseguentemente a queste considerazioni di carattere generale, le azioni di comunicazione istituzionale saranno dirette, in primo luogo, al perseguimento di finalità riguardanti l'informazione e l'educazione dei cittadini e dei consumatori, la valorizzazione dei prodotti ittici nazionali ed il sostegno all'immagine dell'intero comparto ittico italiano, anche in considerazione della problematica determinata dal rapporto pesca/ambiente.

Le attività dovranno mirare a:

1) contribuire alla tutela ed alla promozione dell'immagine del comparto ed a un suo corretto posizionamento verso una realtà di compatibilità fra le attività di pesca e la difesa dell'ambiente;

2) favorire la valorizzazione dei prodotti ittici di qualità, del prodotto fresco e dei prodotti di acquacoltura, nel contesto della consolidata attività di informazione rivolta ai consumatori;

3) incrementare l'informazione circa le specie ittiche meno commercializzate e promuoverne il consumo;

4) contribuire alla lotta alle forme illegali di pesca ed alla valorizzazione dei prodotti ittici provenienti da attività di pesca sostenibili;

5) sensibilizzare l'opinione pubblica in generale, ed in particolare gli operatori del settore, sull'importanza del rispetto delle specie protette;

6) informare sulle attività imprenditoriali sviluppate nei settori della commercializzazione e della degustazione ed in settori complementari quali ad esempio il pescaturismo e l'ittiturismo;

7) svolgere una continuativa azione di educazione ed informazione rivolta, in particolare, verso il mondo della scuola;

8) supportare i progetti intrapresi dall'Amministrazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

I diversi ambiti e le diverse attività di comunicazione dovranno inoltre interagire in modo da ottimizzare i risultati e favorire l'acquisizione di elementi di «immagine coordinata», condizione indispensabile per la riconoscibilità dell'azione istituzionale ed il rafforzamento dell'immagine del settore e dell'Amministrazione nei confronti dell'opinione pubblica e del mondo istituzionale.

3 - CONSIDERAZIONE GENERALI.

Nel quadro delle iniziative che saranno adottate, occorrerà innanzitutto consolidare e sviluppare ulteriormente le azioni rivolte a rafforzare l'immagine del settore ittico nel più ampio contesto socioeconomico e culturale del Paese.

In questo senso, l'Amministrazione, per attuare la strategia delineata, ritiene opportuno dare seguito alle coproduzioni televisive intraprese negli anni passati. Infatti, il mezzo televisivo possiede potenzialità di ampia divulgazione e può permettere di dare risalto al settore e approfondire, al contempo, le problematiche sociali, culturali e ambientali ad esso connesse. A tal fine, saranno utilizzate emittenti a carattere nazionale, le cui caratteristiche strutturali e professionali possano assicurare un'efficace realizzazione delle iniziative ed il conseguimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione.

Nel quadro delle iniziative dirette alla valorizzazione del prodotto ittico ed all'orientamento del consumatore, si ritiene opportuno proseguire una serie di campagne avviate negli anni passati che hanno dato riscontri positivi (quali, ad esempio, Bandiere Blu Pesca e I Menù del Porto), dirette al coinvolgimento, attraverso progetti specifici, delle marinerie e degli operatori dei punti vendita e della ristorazione.

A queste iniziative ne potranno essere affiancate altre per favorire in particolare l'ampliamento dell'azione di commercializzazione da parte dei produttori anche nella vendita al pubblico e nella ristorazione.

4 - LE AZIONI.

Le principali azioni di informazione e di comunicazione, pianificate per l'anno 2007, sono individuate in:

- coproduzioni di spazi televisivi;
- campagne di sensibilizzazione ed informazione nelle scuole;
- attività di informazione e di comunicazione presso i punti vendita, pescherie o supermercati, presso la ristorazione e le fiere di settore;
- campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore della pesca;
- attività editoriali di informazione attraverso specifiche convenzioni stipulate con agenzie di stampa e testate giornalistiche.

4.1 LA COPRODUZIONE DI SPAZI TELEVISIVI.

Nel quadro delle iniziative previste nel presente piano, occorrerà innanzitutto consolidare e sviluppare ulteriormente le azioni rivolte a rafforzare l'immagine del settore ittico nel più ampio contesto socio-economico e culturale del Paese, rimarcando gli attributi relativi alla qualità dei prodotti nazionali della pesca e dell'acquacoltura nonché alla sostenibilità economica ed ambientale delle attività legate a questo settore.

Per portare a compimento tali intenti, l'Amministrazione ritiene opportuno dare seguito alle coproduzioni televisive intraprese negli anni passati, con emittenti e strutture produttive capaci di assicurare sia l'ampia diffusione che la qualità delle produzioni audiovisive.

La programmazione televisiva dovrà inoltre essere diversificata in funzione degli obiettivi e sostenere adeguatamente l'insieme delle iniziative promosse dall'Amministrazione.

4.1.1 *Rai.*

Per ciò che concerne la collaborazione, ormai pluriennale, con la Rai, si cercherà di assicurare sia la continuità rispetto alla tradizionale programmazione sia un'innovazione, necessaria per affrontare le dinamiche esigenze del settore della pesca.

Dunque, i format degli ormai usuali contenitori Lineablu e Vivere il Mare saranno confermati, principalmente per non disattendere un'attenzione costante negli anni di una vasta e varia opinione pubblica alle tematiche collegate al settore economico della pesca e dell'acquacoltura.

Non si esclude, tuttavia, la possibilità di individuare nuovi spazi e formati innovativi in funzione delle più recenti e variate richieste del settore e dei nuovi programmi previsti dai palinsesti dell'emittente televisiva.

4.1.2 *RTI.*

Si conferma, inoltre, la collaborazione con RTI Reti Televisive Italiane S.p.A. per la prosecuzione ed il potenziamento del programma Pianeta Mare, al fine di consolidare l'informazione verso il cittadino e gli operatori del settore circa le problematiche del mondo della pesca e dell'acquacoltura, del rapporto pesca/ambiente e della valorizzazione del prodotto ittico.

In considerazione delle disponibilità di bilancio e al fine di assicurare una informazione continua fino alla fine dell'anno, invece di una intera puntata dedicata al settore della pesca, anche quest'anno si concorderanno con RTI spazi più ridotti in termini di tempo da inserire all'interno di ciascuna puntata.

4.2 LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE NELLE SCUOLE.

È un indirizzo ormai consolidato di questa Amministrazione prediligere strumenti di comunicazione capaci di garantire un pieno e diretto coinvolgimento dei destinatari in eventi interattivi finalizzati alla sensibilizzazione ed all'informazione.

Questa scelta strategica è motivata dalla convinzione che questi strumenti possano assicurare, sia nella fase di organizzazione che in quelle di lancio e di realizzazione, la creazione di reti complesse di soggetti che si aggregano intorno all'idea guida che ispira l'attività di comunicazione.

Inoltre, l'organizzazione di eventi dall'elevato valore simbolico ed emotivo permette di rafforzare gli aspetti cognitivi e informativi sostenuti nelle campagne di comunicazione, nonché offre la possibilità di amplificare le attività di informazione e di sensibilizzazione tramite l'azione dei partecipanti all'evento, i quali possono, a loro volta, diventare vettori dei contenuti e delle intenzioni divulgative dell'Amministrazione.

Pertanto si ritiene opportuno proseguire l'azione di sensibilizzazione nei confronti dei giovani attraverso la continuazione delle campagne Marinando, diretta alle scuole medie inferiori, e Vivere il Mare, per le scuole medie superiori.

Per ciò che concerne queste campagne, è inoltre utile considerare che la concessione, negli anni trascorsi, dell'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica rappresenta un ulteriore rilevante valore, capace di ribadire l'importanza di tali iniziative.

4.2.1 *Marinando.*

La campagna Marinando, con i concorsi Il pescatore in teatro e Video Marinando e le altre iniziative collegate, negli scorsi anni si è rivelata un mezzo efficace per sensibilizzare i giovanissimi sull'importanza del patrimonio marino ed avvicinarli al mondo della pesca, tramite un'azione interattiva.

La campagna si rivolge principalmente al mondo della scuola media inferiore italiana ma, per acquisire una connotazione più internazionale, saranno coinvolte, anche quest'anno, scuole provenienti da Paesi del bacino del Mediterraneo (Egitto, Albania, Spagna, Croazia), quale testimonianza del ruolo che, da sempre, il mare svolge per la diffusione e la condivisione di culture e tradizioni diverse.

L'obiettivo principale della campagna è sollecitare gli studenti, attraverso una serie di attività di educazione ambientale ed alimentare, ad accostarsi al mare, alla pesca ed ai suoi prodotti con una maggiore consapevolezza e responsabilità.

La campagna si chiuderà con la Settimana azzurra di Marinando, che si svolgerà a settembre ad Ostuni, dove si riuniranno i gruppi di studenti che hanno realizzato i 10 migliori lavori per la sezione Il pescatore in teatro e i migliori 5 per Video Marinando.

Nel corso del soggiorno, studenti ed insegnanti parteciperanno a visite guidate sul territorio, incontri con i pescatori ed esperti di mare, ambiente e alimentazione, prove di prima immersione sotto la guida di esperti, sport e tempo libero.

Le serate, momento qualificante della settimana, saranno dedicate agli spettacoli teatrali e alle proiezioni dei video in concorso. Nella serata conclusiva verranno assegnate le coppe del Presidente della Repubblica ai vincitori delle due sezioni di Marinando, teatro e video.

La Settimana azzurra di Marinando intende dunque essere un'occasione di gioco e di conoscenza in cui approfondire le tematiche legate alla pesca ed alla tutela del mare. La campagna Marinando rappresenta, inoltre, anche un momento di contatto, consolidato nel tempo, tra Amministrazione e giovani che può concorrere in maniera significativa ad avvicinare le istituzioni ai cittadini, instaurando un rapporto più diretto.

4.2.2 *Vivere il Mare.*

Anche la campagna interministeriale Vivere il Mare, indirizzata alle scuole medie superiori e realizzata in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero della pubblica istruzione, proseguirà, riproponendo il concorso Pesca uno spot.

L'obiettivo primario rimane orientare l'attenzione dei più giovani verso il settore della pesca e dell'acquacoltura e la tutela delle risorse ittiche, attraverso l'utilizzo di strumenti interattivi da parte degli studenti. Questa campagna, inoltre, offre anche un contributo alla promozione, presso giovani adolescenti, di un atteggiamento consapevole verso i linguaggi visivi e le retoriche impiegate dalla pubblicità, in particolare televisiva, incoraggiando l'uso e l'acquisizione di tali strumenti e tecniche.

Anche questa campagna si conclude con la Settimana Azzurra di Vivere il mare, occasione per riunire i gruppi scolastici vincitori dei concorsi e di intraprendere insieme attività ed escursioni che permettano di approfondire la conoscenza del territorio, in cui si svolgerà il soggiorno premio, e degli ecosistemi marini, nonché le problematiche legate al mondo della pesca.

Si ritiene, infine, importante, per entrambe le campagne, Marinando e Vivere il mare, ampliare e/o avviare l'esecuzione delle azioni previste anche in collaborazione con gli Enti locali.

4.3 CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE NEI LUOGHI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE E DELLA RISTORAZIONE.

I consumi domestici italiani di prodotti ittici sono contenuti nella quantità e poveri nell'assortimento. Per stimolare e diversificare un consumo più consapevole è essenziale il ruolo dell'informazione e della divulgazione. Dunque, proprio per conseguire questi obiettivi, il Ministero intende intraprendere un'attività informativa ed educativa continua, anche rispetto al passato, e puntuale, riguardante la varietà e le caratteristiche delle specie ittiche italiane.

Il Mipaaf si propone di realizzare delle pubblicazioni informative e divulgative che dovranno essere distribuite nei punti di incontro tra la domanda e l'offerta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in modo da arricchire e rinforzare i contenuti delle iniziative di comunicazione grazie sia al contatto con i rivenditori ed i ristoratori sia alla possibilità di provare direttamente i prodotti di cui si parla.

In particolare, il Mipaaf ritiene strategica la scelta di avviare delle azioni di comunicazione veicolate attraverso il settore della ristorazione e che si rivolgano allo stesso tempo agli operatori di questo settore ed ai consumatori, in quanto gli stili di vita odierni comportano sempre più un'alimentazione extra-domestica, talvolta inadeguata per una corretta alimentazione.

Inoltre, con l'obiettivo di dare continuità e rafforzare l'immagine istituzionale dell'Amministrazione, saranno appositamente elaborate delle specifiche proposte per annunci istituzionali, da utilizzare nelle fiere o su mezzi stampa gratuiti oppure su altri mezzi individuati.

4.3.1 *Operazione nelle pescherie.*

La pubblicazione, La qualità del pesce fresco merita attenzione, realizzata a fine 2006 e distribuita in 5.000 pescherie di tutto il territorio nazionale nel febbraio 2007, ha riscontrato un notevole successo sia tra gli operatori della vendita al dettaglio sia tra i consumatori.

L'opuscolo contiene informazioni utili sull'importanza di un'alimentazione sana, su come riconoscere e cucinare il pesce fresco, e inoltre fornisce schede informative sulle varietà di pesce in vendita sui mercati italiani.

Al fine di ottimizzare i risultati ottenuti con questa iniziativa, che ha ripreso una linea di comunicazione tra l'Amministrazione e le pescherie interrotta nel recente passato, si prevede di realizzare un'azione mirata nei punti vendita per educare e informare il consumatore circa la conoscenza delle varietà del pesce fresco di cattura e di acquacoltura, nell'ottica di un consumo consapevole e della salvaguardia delle specie protette.

4.3.2 *Guide ed altre pubblicazioni.*

Nel 2007 si prevede la pubblicazione della terza edizione della guida I menù del porto. Luoghi d'elezione della cucina marinara locale, avviata nel 2006. L'obiettivo dell'iniziativa è valorizzare il legame tra la pesca e la tradizione culinaria locale lungo le coste italiane e di incoraggiare i ristoratori ad utilizzare nella loro cucina il pescato locale, rafforzando così il rapporto tra ristorazione e marinerie del territorio.

Elemento caratterizzante di questa edizione della guida è il coinvolgimento diretto dei pescatori chiamati, tramite le loro organizzazioni rappresentative, ad indicare i ristoranti ai quali vendono il loro pescato e che si distinguono per la qualità della loro cucina.

Si prevede inoltre anche la possibilità di realizzare altre pubblicazioni fotografiche a carattere informativo per valorizzare attraverso le immagini le specificità dei mercati ittici italiani e i «paesaggi della pesca».

4.3.3 *Progetto No alla pesca illegale.*

Tra i fattori di criticità che caratterizzano il settore della pesca e che concorrono talvolta a sbilanciare il rapporto tra attività di prelievo e tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini o fluviali, vi sono senz'altro le pratiche illegali di pesca e la commercializzazione dei prodotti illecitamente prelevati.

La pesca illegale impoverisce le risorse alieutiche, danneggia l'ecosistema marino e introduce dinamiche di mercato distorsive della concorrenza, erodendo reddito ai pescatori che rispettano le leggi e che, così, concorrono alla tutela degli stock ittici e dell'ambiente marino.

Inoltre, i prodotti pescati illecitamente non sono sottoposti a controlli sulla sicurezza e sulla qualità, rappresentando, dunque, un rischio per la salute dei consumatori finali.

Per cercare di intervenire su questo complesso fenomeno e per meglio accogliere e implementare le indicazioni contenute negli accordi internazionali sulla tutela delle specie ittiche e dell'ambiente marino e fluviale il Mipaaf, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, intende avviare la campagna di sensibilizzazione No alla pesca illegale. Tale iniziativa si propone di agire e sull'offerta e sulla domanda di pescato illegale, rivolgendosi sia agli operatori della filiera della pesca che ai consumatori.

Infatti, è convinzione di questa Amministrazione che, per poter incidere sulle attività illegali di pesca, sia necessario avviare un processo di responsabilizzazione dei pescatori e degli operatori della commercializzazione del pescato nonché dei consumatori, chiamati a praticare comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili.

Gli obiettivi della campagna No alla pesca illegale sono:

- diffondere una corretta informazione tra i consumatori circa le taglie minime e la stagionalità del pescato; i periodi in cui è consentita la cattura di particolari specie; i periodi di fermo biologico;

- divulgare le best practices relative al corretto esercizio delle attività di prelievo presso gli operatori della pesca.

Le iniziative rivolte ai consumatori saranno realizzate soprattutto nei luoghi di incontro tra domanda e offerta di prodotti ittici. Saranno coinvolti nelle attività di informazione e comunicazione operatori della vendita al dettaglio e della ristorazione, ai quali sarà richiesta una assunzione di responsabilità rispetto ai temi delle attività illegali di pesca nonché una partecipazione diretta nelle dinamiche di sensibilizzazione dei consumatori finali.

Queste iniziative dovranno portare alla creazione di una rete di pescherie e di ristoranti che sostiene la campagna contro la pesca illegale e concorre a promuovere comportamenti di consumo responsabili.

Le attività di vendita al dettaglio e di ristorazione, la cui partecipazione al progetto sarà attestata da specifiche vetrofanie e da adesivi, esporranno locandine che riprodurranno le specie ittiche commercializzate e distribuiranno materiali informativi. Queste pubblicazioni riguarderanno principalmente i problemi legati alla pesca illegale e le specie ittiche più colpite da tali attività, fornendo informazioni circa le taglie minime, i periodi in cui la pesca è permessa, i periodi di fermo biologico e la stagionalità del pescato.

Le iniziative rivolte agli operatori della pesca si svolgeranno attraverso il coinvolgimento delle associazioni di settore e dei comandi delle Capitanerie di Porto, tramite l'organizzazione di incontri con gli operatori della filiera. Le marinerie presso cui saranno organizzati tali incontri verranno selezionate in base agli elementi di criticità sul piano della pesca illegale che esse presentano.

Queste iniziative saranno orientate principalmente verso il conseguimento di due obiettivi:

- responsabilizzazione degli operatori della filiera ittica;
- diffusione delle best practices di pesca sostenibile.

Nell'ambito di queste attività saranno predisposti materiali informativi, video e cartacei, per illustrare le pratiche illegali più diffuse, i danni provocati all'ambiente ed all'economia del settore della pesca dalle attività di bracconaggio, nonché le pratiche di pesca più virtuose diffuse tra le marinerie italiane.

4.4 PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE.

Al fine di dare la massima diffusione alle iniziative finalizzate alla valorizzazione del prodotto ittico nazionale e all'informazione ai consumatori, nonché agli operatori del settore, sarà prevista la partecipazione a fiere e mostre di settore.

Tra le manifestazioni alle quali il Mipaaf intende partecipare assume particolare rilievo, per la sua coerenza rispetto ai progetti di azione e di comunicazione del Ministero, Slow Fish, l'evento organizzato da Slow Food a Genova dal 4 al 7 maggio.

Tale evento mira principalmente a promuovere i prodotti stagionali della pesca, dando visibilità agli operatori impegnati in attività di pesca sostenibile e incoraggiando un consumo responsabile e consapevole di prodotti ittici.

Il Mipaaf sarà presente anche alla Fiera internazionale della pesca, presso la Fiera di Ancona dal 18 al 20 maggio. Questa manifestazione dal profilo internazionale è considerata un interessante osservatorio sugli sviluppi delle attività di pesca nonché un utile punto di contatto tra Amministrazione e operatori del settore.

Altro evento ritenuto particolarmente significativo per il settore delle pesca è Med Fishing Expo (Salone delle attrezzature, degli impianti e servizi per la pesca, della cantieristica, dell'acquacoltura e maricoltura). Il Ministero parteciperà a questa fiera che si terrà all'interno della Fiera del Levante a Bari dall'8 al 16 settembre 2007.

La partecipazione del Mipaaf a Med Fishing è ulteriormente motivata dall'organizzazione, nell'ambito di questo evento, degli Stati generali della pesca, un'occasione di incontro tra Amministrazione ed il settore nonché un'opportunità di ascolto delle istanze provenienti dalla filiera della pesca.

4.5 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTE AGLI OPERATORI DEL SETTORE DELLA PESCA: PROGETTO BANDIERE BLU PESCA.

Per il 2007 questa Amministrazione intende riprendere il progetto Bandiere Blu Pesca. Grazie a questa iniziativa anche i pescatori potranno contribuire all'assegnazione delle Bandiere Blu, riconoscimento attribuito alle località marine ed agli approdi turistici che si distinguono per la qualità delle acque, la pulizia delle spiagge, le strutture turistiche ed i servizi offerti.

Inoltre, sempre nell'ambito del progetto Bandiere Blu Pesca, i pescatori potranno sottoscrivere il Codice di Condotta Pesca e Ambiente, con il quale essi si impegnano a mantenere durante la loro attività un comportamento in linea con i principi di tutela dell'ambiente.

L'obiettivo di questa iniziativa è valorizzare il ruolo del pescatori nel rapporto con il proprio territorio e con le Amministrazioni locali in quanto sono tra i soggetti maggiormente interessati alla pulizia del mare, sia per tutelare la qualità del prodotto ittico sia per promuovere le iniziative collegate al turismo.

4.6 ATTIVITÀ EDITORIALI IN CONVENZIONE.

Allo scopo di garantire un'informazione efficace e continua sulle problematiche del settore, indirizzata sia pubblici specialistici che generici, ed aumentarne la visibilità sarà data continuità alle collaborazioni editoriali avviate con:

- Ansa, per la realizzazione di un notiziario dedicato al settore della pesca e dell'acquacoltura da trasmettere attraverso diversi canali dell'agenzia di informazione (Notiziario Generale, Notiziario Agroalimentare, Notiziari Regionali di pertinenza, Notiziario Estero);

- Agrapress, per la realizzazione di un notiziario quotidiano dedicato al settore della pesca e dell'acquacoltura e la diffusione di speciali monografici sul settore pesca, da trasmettere ad un indirizzario prescelto attraverso posta elettronica;

- Il Sole 24 Ore, per la pubblicazione su Agrisole di una rubrica fissa settimanale sulla pesca di approfondimento e di attualità sulle tematiche di maggiore importanza comunitarie e nazionali, per la pubblicazione di inserti monografici, in occasione dei principali appuntamenti o eventi rilevanti per il settore e per la realizzazione di altre attività previste nella convenzione;

- Spazio Rurale, per la creazione di una rubrica di quattro pagine interamente dedicate alle problematiche della pesca e dell'acquacoltura da inserire nella rivista per dare risalto all'attività delle istituzioni nazionali e comunitarie e per assicurare una costante informazione nel settore agroalimentare.

5 - VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE.

Il Ministero intende, qualora sia consentito dalle risorse a disposizione, verificare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di comunicazione previste nel Piano, effettuando un monitoraggio delle azioni avviate ed una trasparente valutazione dei risultati ottenuti, per migliorare la qualità della propria azione amministrativa.

07A08149

DECRETO 13 settembre 2007.

Revoca della protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Fragola Cuneo», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta e revoca dell'autorizzazione all'organismo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla predetta denominazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2005 con il quale alla denominazione «Fragola Cuneo» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 23 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2007 con il quale l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fragola Cuneo».

Vista la nota n. 019025 del 20 luglio 2007, con la quale la Commissione europea - Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha comunicato l'intenzione di rigettare la domanda di registrazione della «Fragola Cuneo»;

Vista la nota datata 7 settembre 2007, con la quale l'Asprofrut - Società consortile cooperativa a r.l., quale soggetto promotore il riconoscimento, con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, chiede che venga ritirata presso i competenti uffici della Comunità europea l'istanza di registrazione della denominazione «Fragola Cuneo»;

Vista la nota protocollo n. 15109 del 7 settembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Fragola Cuneo»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento dei provvedimenti autorizzatori citati in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca dei predetti provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto ministeriale del 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2005, alla denominazione «Fragola Cuneo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 23 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2007, all'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fragola Cuneo» è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08145

DECRETO 13 settembre 2007.

Revoca della protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Mela Rossa Cuneo», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta e revoca dell'autorizzazione all'organismo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla predetta denominazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indica-

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2005 con il quale alla denominazione «Mela Rossa Cuneo» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 2006 con il quale l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Mela Rossa Cuneo»;

Vista la nota n. 019025 del 20 luglio 2007, con la quale la Commissione europea - Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha comunicato l'intenzione di rigettare la domanda di registrazione della «Mela Rossa Cuneo»;

Vista la nota del 7 settembre 2007 con la quale l'Asprofrut - Società consortile cooperativa a r.l., quale soggetto promotore il riconoscimento, con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, chiede che venga ritirata presso i competenti uffici della Comunità europea l'istanza di registrazione della denominazione «Mela Rossa Cuneo»;

Vista la nota protocollo n. 15107 del 7 settembre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prendendo atto delle decisioni assunte da Asprofrut, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Mela Rossa Cuneo»;

Ritenuto che si sono realizzate le condizioni preclusive al mantenimento dei provvedimenti autorizzatori citati in precedenza e conseguentemente è necessario procedere alla revoca dei predetti provvedimenti;

Considerato che, con la medesima nota datata 7 settembre 2007, evidenziando la coincidenza temporale tra il ritiro dell'istanza di riconoscimento e il periodo di raccolta del prodotto, l'Asprofrut chiede di poter utilizzare fino a smaltimento delle scorte i bollini, le etichette e i materiali di imballaggio e confezionamento riportanti la dicitura «Mela Rossa di Cuneo IGP» già predisposti e il cui mancato utilizzo causerebbe un ingiusto danno economico agli operatori coinvolti;

Vista la nota del 10 settembre 2007, con la quale l'Assessorato agricoltura, tutela della fauna e della flora della regione Piemonte, al fine di non danneggiare le aziende interessate, concorda sulla necessità di fissare un lasso di tempo definito per consentire lo smaltimento degli imballaggi ed etichette che le aziende medesime hanno già predisposto;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, concedere un adeguato periodo di smaltimento dei suddetti materiali;

Decreta:

Art. 1.

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto ministeriale del 20 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2005, alla denominazione «Mela Rossa Cuneo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 17 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 2006, all'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. ad effettuare i controlli sulla denominazione «Mela Rossa Cuneo» è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, eccezionalmente e limitatamente ad un periodo di mesi nove a decorrere dalla data del presente decreto, è consentito l'utilizzo di bollini, etichette e materiali di imballaggio e confezionamento per il prodotto già controllato dall'organismo autorizzato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.

2. L'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l. provvederà a comunicare all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari per ciascun aderente al sistema le quantità di prodotto controllato e ritenuto idoneo alla data del 10 settembre 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08146

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 settembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'ACI di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'ACI di Gorizia nei giorni 5, 6 e 7 settembre 2007.

Motivazione.

Con nota prot. Up GO/0003378/07 del 4 settembre 2007, l'Ufficio provinciale dell'ACI di Gorizia ha preannunciato la chiusura degli sportelli del P.R.A. al pubblico nei giorni 5, 6 e 7 settembre, per adeguamento dei sistemi informatici. La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 1471/2007-5/1/499 del 5 settembre 2007, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 10 settembre 2007

Il direttore regionale: LATTI

07A08137

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 settembre 2007.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Fermo (Ufficio provinciale di Ascoli Piceno).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Fermo

1. A decorrere dal 28 settembre 2007 è attivata, presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Fermo (Ufficio provinciale di Ascoli Piceno), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08340

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 settembre 2007

Dollaro USA	1,4030
Yen	161,43
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,487
Corona danese	7,4537
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69880
Fiorino ungherese	250,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7074
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7701
Nuovo leu romeno	3,3824
Corona svedese	9,2140
Corona slovacca	33,833
Franco svizzero	1,6461
Corona islandese	88,20
Corona norvegese	7,7815
Kuna croata	7,3110
Rublo russo	35,2250
Nuova lira turca	1,7350
Dollaro australiano	1,6248
Dollaro canadese	1,4037
Yuan cinese	10,5428
Dollaro di Hong Kong	10,9202
Rupia indonesiana	12851,48
Won sudcoreano	1294,69
Ringgit malese	4,8361
Dollaro neozelandese	1,8878
Peso filippino	63,556
Dollaro di Singapore	2,1097
Baht tailandese	44,447
Rand sudafricano	9,9326

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08308

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio monico»

Estratto determinazione AIC/N n. 1849 del 5 settembre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ora denominato: ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO MONICO, anche nelle forme e confezioni: «II soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml; «II soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml; «II soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml; «II soluzione per infusione» 6 flaconi da 1000 ml; «II soluzione per infusione» 12 flaconi da 1000 ml; «II soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml; «II soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml; «II soluzione per infusione» 20 sacche da 500 ml; «II soluzione per infusione» 12 sacche da 1000 ml; «II soluzione per infusione» 50 sacche da 50 ml in 100 ml; «II soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml in 250 ml; «II soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml in 500 ml; «II soluzione per infusione» 12 sacche da 500 ml in 1000 ml; «I soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml in 250 ml; «I soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml in 500 ml; «I soluzione per infusione» 12 sacche da 500 ml in 1000 ml; «I soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml; «I soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml; «I soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml; «I soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml; «I soluzione per infusione» 6 flaconi da 1000 ml; «I soluzione per infusione» 12 flaconi 1000 ml; «I soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml; «I soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml; «I soluzione per infusione» 20 sacche da 500 ml; «I soluzione per infusione» 12 sacche da 1000 ml e «I soluzione per infusione» 50 sacche da 50 ml in 100 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Monico S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Mestre - Venezia, via Ponte di Pietra n. 7 - cap. 30173 - codice fiscale 00228550273.

Confezione:

«II soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 030860290 (in base 10), 0XFT02 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 1,28 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«II soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 030860302 (in base 10), 0XFT0G (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 1,28 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«II soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 030860314 (in base 10), 0XFT0U (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 1,28 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«II soluzione per infusione» 6 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 030860326 (in base 10), 0XFT16 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 1,28 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«II soluzione per infusione» 12 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 030860338 (in base 10), 0XFT1L (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 1,28 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«II soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml - A.I.C. n. 030860340 (in base 10), 0XFT1N (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 1,28 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione: «II soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml - A.I.C. n. 030860353 (in base 10), 0XFT21 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 1,28 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«II soluzione per infusione» 20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 030860365 (in base 10), 0XFT2F (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 1,28 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«II soluzione per infusione» 12 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 030860377 (in base 10), 0XFT2T (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 1,28 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«II soluzione per infusione» 50 sacche da 50 ml in 100 ml - A.I.C. n. 030860389 (in base 10), 0XFT35 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 1,28 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«II soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml in 250 ml - A.I.C. n. 030860391 (in base 10), 0XFT37 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 1,28 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«II soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml in 500 ml - A.I.C. n. 030860403 (in base 10), 0XFT3M (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 1,28 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«II soluzione per infusione» 12 sacche da 500 ml in 1000 ml - A.I.C. n. 030860415 (in base 10), 0XFT3Z (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 1,28 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione: «I soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml in 250 ml - A.I.C. n. 030860427 (in base 10), 0XFT4C (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«I soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml in 500 ml - A.I.C. n. 030860439 (in base 10), 0XFT4R (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«I soluzione per infusione» 12 sacche da 500 ml in 1000 ml - A.I.C. n. 030860441 (in base 10), 0XFT4T (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«I soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 030860454 (in base 10), 0XFT56 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«I soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 030860466 (in base 10), 0XFT5L (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«I soluzione per infusione» 12 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030860478 (in base 10), 0XFT5Y (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«I soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 030860480 (in base 10), 0XFT60 (in base 32);

forma farmaceutica: Soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.a. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«I soluzione per infusione» 6 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 030860492 (in base 10), 0XFT6D (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«I soluzione per infusione» 12 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 030860504 (in base 10), 0XFT6S (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«I soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml - A.I.C. n. 030860516 (in base 10), 0XFT74 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«I soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml - A.I.C. n. 030860528 (in base 10), 0XFT7J (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«I soluzione per infusione» 20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 030860530 (in base 10), 0XFT7L (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«I soluzione per infusione» 12 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 030860542 (in base 10), 0XFT7Y (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Confezione:

«I soluzione per infusione» 50 sacche da 50 ml in 100 ml - A.I.C. n. 030860555 (in base 10), 0XFT8C (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Monico S.p.A. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte Di Pietra n. 7 (Tutte).

Composizione: 1000 millilitri contengono:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,316 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1000 ml; acido cloridrico 37% quanto basta a pH 5 + 7.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi ed elettroliti in situazioni in cui sia necessario assicurare un apporto calorico. La soluzione I è anche indicata nel trattamento degli stati lievi di acidosi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 030860290 - «II soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860302 - «II soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860314 - «II soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860326 - «II soluzione per infusione» 6 flaconi da 1000 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860338 - «II soluzione per infusione» 12 flaconi da 1000 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860340 - «II soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860353 - «II soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860365 - «II soluzione per infusione» 20 sacche da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860377 - «II soluzione per infusione» 12 sacche da 1000 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860389 - «II soluzione per infusione» 50 sacche da 50 ml in 100 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860391 - «II soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml in 250 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860403 - «II soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml in 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860415 - «II soluzione per infusione» 12 sacche da 500 ml in 1000 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860427 - «I soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml in 250 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860439 - «I soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml in 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860441 - «I soluzione per infusione» 12 sacche da 500 ml in 1000 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860454 - «I soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860466 - «I soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860478 - «I soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860480 - «I soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860492 - «I soluzione per infusione» 6 flaconi da 1000 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860504 - «I soluzione per infusione» 12 flaconi da 1000 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860516 - «I soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860528 - «I soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860530 - «I soluzione per infusione» 20 sacche da 500 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860542 - «I soluzione per infusione» 12 sacche da 1000 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

A.I.C. n. 030860555 - «I soluzione per infusione» 50 sacche da 50 ml in 100 ml;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 030860290 - «II soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860302 - «II soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860314 - «II soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860326 - «II soluzione per infusione» 6 flaconi da 1000 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860338 - «II soluzione per infusione» 12 flaconi da 1000 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860340 - «II soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860353 - «II soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860365 - «II soluzione per infusione» 20 sacche da 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860377 - «II soluzione per infusione» 12 sacche da 1000 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860389 - «II soluzione per infusione» 50 sacche da 50 ml in 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860391 - «II soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml in 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860403 - «II soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml in 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860415 - «II soluzione per infusione» 12 sacche da 500 ml in 1000 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860427 - «I soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml in 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860439 - «I soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml in 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860441 - «I soluzione per infusione»12 sacche da 500 ml in 1000 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860454 - «I soluzione per infusione» 30 flaconi da 100 ml- OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860466 - «I soluzione per infusione» 20 flaconi da 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860478 - «I soluzione per infusione» 12 flaconi da 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860480 - «I soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860492 - «I soluzione per infusione» 6 flaconi da 1000 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n 030860504 - «I soluzione per infusione» 12 flaconi da 1000 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860516 - «i soluzione per infusione» 50 sacche da 100 ml- OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860528 - «I soluzione per infusione» 20 sacche da 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860530 - «I soluzione per infusione» 20 sacche da 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860542 - «I soluzione per infusione» 12 sacche da 1000 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione:

A.I.C. n. 030860555 - «I soluzione per infusione» 50 sacche da 50 ml in 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vancomicina Nobel»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1852 del 6 settembre 2007

Medicinale: VANCOMICINA NOBEL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 04177861004) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Confezioni:

A.I.C. n. 035050018 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 035050020 - «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

È ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Vancomicina Merck Generics».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08115

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali «Antizima» e «Xame»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1853 del 6 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. (codice fiscale 00232040139) con sede legale e domicilio fiscale in via Licinio n. 11-15 - 22036 Erba (Como).

Medicinale: ANTIZIMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036830014 - «250 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 036830026 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 036830038 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036830040 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036830053 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere.

Medicinale: XAME.

Confezioni:

A.I.C. n. 035888015 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 035888027 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 035888039 - «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml.

Sono ora trasferite alla società: Actavis Group Ptc Ehf con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjördur - Islanda.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08116

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zemian»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1854 del 6 settembre 2007

Medicinale: ZEMIAN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale 03589790587) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Confezioni:

A.I.C. n. 036547014 - «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036547026 - «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Actavis Group Ptc Ehf con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjördur - Islanda.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08117

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido Alendronico Epifarma»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1859 del 6 settembre 2007

Medicinale: ACIDO ALENDRONICO EPIFARMA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Confezione: A.I.C. n. 037505017 - «70 mg compresse» 4 compresse.

È ora trasferita alla società: Fidia Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 00204260285) con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica n. 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Acido Alendronico Fidia».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08118

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido Clodronico Union Health»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1862 del 6 settembre 2007

Medicinale: ACIDO CLODRONICO UNION HEALTH.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Union Health S.r.l. (codice fiscale 06831491003) con sede legale e domicilio fiscale in via Roccamandolfi n. 1 - 00156 Roma.

Confezioni:

A.I.C. n. 035100015 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 035100027 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 035100039 - «300 mg/10 ml soluzione per infusione «6 fiale» (sospesa).

È ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Acido Clodronico Merck Generics».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mesalazina Union Health»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1863 del 6 settembre 2007

Medicinale: MESALAZINA UNION HEALTH.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Union Health S.r.l. (codice fiscale 06831491003) con sede legale e domicilio fiscale in via Roccamandolfi n. 1 - 00156 Roma.

Confezioni:

A.I.C. n. 033529013 - «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse;

A.I.C. n. 033529025 - «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse;

A.I.C. n. 033529037 - «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033529049 - «500 mg supposte» 20 supposte (sospesa).

È ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Mesalazina Merck Generics».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcio Levofolinato RKG»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1864 del 7 settembre 2007

Medicinale CALCIO LEVOFOLINATO RKG.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società RKG S.r.l. (codice fiscale 11274810156) con sede legale e domicilio fiscale in Via Menotti Ciro, 1/A - 20129 Milano.

Confezione:

A.I.C. n. 036055010 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 036055022 - «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 036055034 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

È ora trasferita alla società: Pensa Pharma S.p.a. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in Via Rosellini Ippolito, 12 - 20124 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Calcio Levofolinato Pensa».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isigrip Zonale Split»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1865 del 7 settembre 2007

Medicinale: ISIGRIP ZONALE SPLIT.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga - Lucca - codice fiscale 01779530466.

Variazione A.I.C.: Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del sito di produzione Federa Noh Neder Over Heembeeck, Font Saint Landry 10 - 1030 Bruxelles, per le operazioni di riempimento, confezionamento primario e secondario, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028722142 «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 028722167 «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluoro-Uracile ICN»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1867 del 7 settembre 2007

Medicinale: FLUORO-URACILE ICN.

Titolare A.I.C.: Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH con sede legale e domicilio in Dusseldorfer Strabe 40A, D-65760 - Eschborn (Germania).

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 020352011 - IV 10 flaconi 250 mg - 5 ml;

a: A.I.C. n. 020352011 - «250 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A08123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Saflineb»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1868 del 7 settembre 2007

Medicinale: SAFLINEB.

Titolare A.I.C.: Italchimici S.p.A. con sede legale e domicilio in Pomezia - Roma, via Pontina 5 km 29 - c.a.p. 00040 - codice fiscale 01328640592.

Variazione A.I.C.: Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito - Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Genetic S.p.A sita in Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno), per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controlli, rilascio del lotto.

La dimensione del lotto standard industriale utilizzata dalla sopraccitata officina è di 500 litri, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036363012 - «1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036363024 - «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036363036 - «1 mg/ ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml;

A.I.C. n. 036363048 - «0,5 mg/ ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Forbest»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1871 del 7 settembre 2007

Medicinale: FORBEST.

Titolare A.I.C.: Valeas Ind. Chim. Farm. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri n. 10 - c.a.p. 20133 - codice fiscale 04874990155.

Variazione A.I.C.: modifica della dimensione del lotto del prodotto finito - Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Genetic S.p.A sita in Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controlli, rilascio del lotto.

La dimensione del lotto standard industriale utilizzata dalla sopraccitata officina è di 500 litri, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036364014 - «bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036364026 - «adulti 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036364038 - «adulti 1 mg/ 1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml;

A.I.C. n. 036364040 - «bambini 0,5 mg/ 1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08125

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-224) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

45-410100070926

€ 1,00